ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 22

Liquidazione e pagamento delle pensioni

La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato. In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'. La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	I — Trattamento di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-22-liquidazione-e-pagamento-delle-pensioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it